

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARIS e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1966

Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Nel capo quinto del regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, che tratta « dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori », l'articolo 130 stabilisce che « i direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere alle autorità locali di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e Comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi ».

L'articolo 248 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, paragrafo 19 che tratta « dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti », stabilisce che « le note, da comunicarsi, ai sensi dell'articolo 130 della legge, all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro ».

I contravventori alle disposizioni sopra ricordate sono puniti, ai sensi dell'articolo

17 del testo unico di pubblica sicurezza, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire 16.000.

Il fine delle norme è chiaro: consentire ai servizi di polizia « di tener d'occhio i mestatori ed i turbolenti », come si può leggere in qualsiasi manuale (Francesco Ruocco « Il Codice di Polizia », Unione Arti Grafiche Città di Castello, 1936; Alfredo Iannitti-Piomallo « Manuale delle Leggi di Pubblica Sicurezza », Giuffrè - Milano, 1953).

Che un siffatto fine non possa più essere ritenuto legittimo nella nuova temperie costituzionale non è neppure revocabile in dubbio.

D'un sol colpo sono menomati tutti i diritti cardinali del cittadino, dal diritto di uguaglianza garantito dall'articolo 3 ai diritti di libertà personale, di circolazione, di riunione, di associazione, di pensiero, garantiti dal titolo I della Costituzione.

È forse vero che le norme di cui si discute sono largamente disattese, ma è altrettanto vero che, non essendo state formalmente abrogate, non potrebbe mai disattenderle l'interprete se chiamato ad applicarle.

Ciò fa sì che ancor oggi alcuni imprenditori trasmettono ed alcuni questori ricevono, rubricandole diligentemente, le « schede individuali » degli operai assunti al lavoro.

La « schedatura », abolita per le prostitute in omaggio ad un principio di libertà consacrato in accordi internazionali recepiti nel nostro ordinamento positivo, rimane per gli « operai », o, per chi accetta la semantica dell'eufemismo nato tra il 31' ed il 40', per i « prestatori d'opera ».

La formale sussistenza in vigore delle norme in esame offende indubbiamente la coscienza democratica del Paese, per cui è indilazionabile provvedere alla abrogazione delle norme medesime, indipendentemente dalla urgenza di più radicali modificazioni della legge di pubblica sicurezza.

A questo umile e tuttavia indispensabile atto di rispetto della nostra convivenza democratica vuole provvedere il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 130 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 2.

L'articolo 248 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato.